



Nicht löschen bitte " " !!

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...¹,
decreta:*

I

La legge militare del 3 febbraio 1995² è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 20 capoversi 1^{er}, 23 capoversi 1 e 3 e 27 capoverso 1^{bis} «Comando Operazioni» è sostituito con «Comando Istruzione».

Art. 11 cpv. 1

¹ I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali i dati necessari per le convocazioni alla manifestazione informativa e al reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti. Il Consiglio federale stabilisce i dati da notificare.

Art. 12, frase introduttiva

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dichiarate idonee al servizio militare devono prestare i seguenti servizi e adempiere ai seguenti obblighi:

Art. 13 cpv. 1 lett. a^{ter}

¹ L'obbligo di prestare servizio militare dura:

a^{ter} per le persone soggette all'obbligo di leva, che hanno superato il limite di età per l'assolvimento della scuola reclute secondo l'articolo 9 capoverso 2: sino alla fine del dodicesimo anno dopo il superamento di tale limite;

¹ FF 2025
² RS 510.10

Art. 17, rubrica

Esenzione dei membri dell'Assemblea federale

Art. 18 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e b e cpv. 3, primo periodo

¹ Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

b. Abrogata

³ Le persone di cui al capoverso 1 lettera a sono esentate d'ufficio; le altre persone su richiesta. ...

Art. 19

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 20 cpv. 2

² L'incorporazione e l'attribuzione dei militari possono essere modificate in qualsiasi momento.

Art. 21 cpv. 1 lett. a

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se:

- a. risultano intollerabili per l'esercito perché sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto;

Art. 22 cpv. 1 lett. a

¹ I militari sono esclusi dall'esercito se:

- a. risultano intollerabili per l'esercito perché sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto;

Art. 26 lett. c

Fuori del servizio, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono dare seguito alle convocazioni ufficiali seguenti:

- c. corsi di tiro secondo l'articolo 63 capoverso 5.

Art. 29 Sostentamento, servizi postali e comunicazione digitale

¹ La Confederazione provvede al sostentamento dei militari.

² Assicura ai militari in servizio e nell'ambito degli affari di servizio fuori del servizio un servizio postale di base sufficiente e gratuito nonché possibilità di comunicazione digitale adeguate.

Art. 29a Soldo

¹ I militari ricevono il soldo secondo il loro grado.

² Il diritto al soldo nasce con il giorno dell'entrata in servizio fissato dalla chiamata in servizio e si estingue con il giorno del licenziamento.

³ Il diritto al soldo sussiste anche durante l'intervallo tra:

- a. la scuola reclute e i servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure durante l'intervallo tra detti servizi d'istruzione, sempre che l'intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane;
- b. parti separate di una scuola reclute, sempre che l'intervallo tra queste parti non sia superiore a sei settimane.

⁴ Non hanno diritto al soldo:

- a. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che:
 1. beneficiano di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
 2. durante un rapporto di lavoro presso la Confederazione, prestano il loro servizio militare in seno all'amministrazione militare;
 3. in qualità di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione prestano un impiego secondo l'articolo 65c,
- b. i piloti e gli osservatori, per l'allenamento individuale.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce il soldo.

Art. 29b Sussistenza

¹ I militari che ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza.

² Ricevono la sussistenza in natura o in pensione.

³ La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento.

⁴ La Base logistica dell'esercito (BLEs) stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi a seconda dell'evoluzione dei prezzi di mercato.

Art. 29c Alloggio

¹ La Confederazione provvede all'alloggio dei militari in servizio.

² L'alloggio ha luogo:

- a. in caserme o edifici allestiti per fungere da caserma (accasermamento);
- b. in accantonamenti appartenenti ai Comuni o a privati;
- c. in bivacchi;
- d. presso privati.

Art. 29d Casermaggio

Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari.

Art. 29e Trasporti e viaggi

¹ La Confederazione assume le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici:

- a. dei militari per l'entrata in servizio nei servizi di cui all'articolo 12 lettere a–d e per il relativo licenziamento;
- b. di militari in servizio per i viaggi di servizio;
- c. di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell'esercito e materiale per le esigenze di servizio dell'esercito;
- d. delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare per dar seguito alle convocazioni ufficiali secondo l'articolo 26.

² Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o in parte dalla Confederazione.

Art. 29f

Ex art. 29a, cpv. 1 (concerne soltanto il testo italiano)

Art. 29f Contributo per la formazione

¹ Ai militari di milizia che assolvono scuole per i quadri e il servizio pratico nell'ambito di un'istruzione a sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa, la Confederazione può accordare un contributo finanziario che essi possono utilizzare per formazioni civili.

Art. 30 cpv. 1, secondo periodo e 1^{bis}

¹ ... Il diritto sussiste anche per i casi secondo l'articolo 29a capoverso 3.

^{1bis} *Abrogato.*

Art. 32 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 36 cpv. 1

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva e i militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subito un torto da altri militari o da un'autorità militare.

Art. 40b

¹ Se i militari creano, nell'esercizio delle loro attività di servizio, un'opera ai sensi della legge del 9 ottobre 1992³ sul diritto d'autore, le facoltà d'utilizzazione spettano esclusivamente alla Confederazione.

² Se l'opera è di grande utilità per la Confederazione, ai militari interessati può essere versata un'indennità adeguata.

Inserire prima del titolo del Titolo quarto

Capitolo 7: Obbligo di restituzione delle spese di formazione

Art. 40c

¹ L'esercito può richiedere la restituzione delle spese di formazione alle persone che hanno assolto, a carico dell'esercito, una formazione civile riconosciuta, qualora queste persone non prestino un numero minimo di giorni di servizio militare entro una determinata data dalla conclusione della formazione.

Art. 47 **Personale militare**

¹ Il personale militare comprende i militari di professione e i militari a contratto temporaneo assunti sulla base dello statuto militare. Lo statuto comprende tutti i diritti e gli obblighi. Il personale militare sottostà a disposizioni particolari del diritto in materia di personale federale.

² I militari di professione sono ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione. Sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata.

³ I militari a contratto temporaneo sono ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo. Sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata determinata.

⁴ Il personale militare è impiegato nei settori dell'istruzione, della condotta e in tutti i tipi di impiego dell'esercito. Può essere impiegato in Svizzera o all'estero. Chi appartiene al personale militare è considerato un militare.

⁵ Il personale militare è specificamente istruito per la propria attività. L'istruzione può aver luogo in collaborazione con università e scuole universitarie professionali, con specialisti e con forze armate estere.

⁶ In base alla loro funzione professionale, ai membri del personale militare può essere conferito, su richiesta, un grado inferiore rispetto a quello attuale.

Art. 48 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 48b Istruzione, formazione continua e aggiornamento nonché ricerca nel settore della sanità militare

¹ L'istruzione, la formazione continua e l'aggiornamento di persone che esercitano un'attività nel settore della sanità militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgono presso una scuola universitaria.

² La Confederazione adempie in particolare i compiti seguenti:

- a. assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l'istruzione, la formazione continua e l'aggiornamento delle persone di cui al capoverso 1;
- b. promuove e gestisce la ricerca nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe.

³ A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un'unità amministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell'esecuzione di misure d'istruzione, formazione continua e aggiornamento in particolare nell'ambito della ricerca del settore pubblico.

Art. 48d cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco) e 3 lett. a

³ I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:

- a. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere l'attività né con mezzi propri né con l'appoggio di società o associazioni militari o della protezione civile;

Art. 49 cpv. 4

⁴ La scuola reclute dura al massimo 18 settimane. Il Consiglio federale può prevedere che la durata della scuola reclute possa essere aumentata di sei settimane al massimo nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia d'istruzione.

Art. 50

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 51 cpv. 2

² Per la truppa il corso di ripetizione dura al massimo 19 giorni, per le altre persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare al massimo 26 giorni.

Art. 54a

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 55 cpv. 2, 3 lett. a e 4

² Dopo la promozione i sergenti, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e i tenenti assolvono un servizio pratico in una scuola reclute e si assumono la responsabilità dell'istruzione e della condotta al loro livello.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. gli altri servizi d'istruzione che devono essere assolti per un cambiamento di grado, di funzione o per un nuovo addestramento;

⁴ Il Consiglio federale può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d'istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni di ammissione e a delegare, del tutto o in parte, questa competenza all'Aggruppamento Difesa.

Inserire prima del titolo del Titolo quinto

Capitolo 9: Piattaforme d'informazione

Art. 64a

¹ L'esercito e l'amministrazione militare possono gestire sistemi d'informazione per lo scambio personale, non accessibile al pubblico, di informazioni e documenti con:

- a. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare;
- b. il personale previsto per il promovimento della pace;
- c. i civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito;
- d. le persone che esercitano un'attività d'appoggio all'esercito o il personale previsto per il promovimento della pace;
- e. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile;
- f. terzi interessati che hanno compiuto il 15° anno di età.

² Possono rendere accessibili al pubblico determinate informazioni e determinati documenti attraverso qualsiasi canale d'informazione. A tale scopo è possibile far capo a terzi e indennizzarli nel quadro dei crediti autorizzati.

Art. 66b cpv. 3 e 4

³ L'impiego di militari armati necessita l'approvazione preliminare dell'Assemblea federale. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

⁴ Il Consiglio federale decide autonomamente in merito all'impiego e all'armamento di al massimo 18 militari per missione, ai fini dell'autodifesa, della legittima difesa e dell'aiuto in caso di legittima difesa.

Art. 69 cpv. 1 lett. c

¹ All'estero, il servizio d'appoggio a favore di autorità civili è prestato:

- c. nel quadro dei processi di pace delle autorità svizzere nonché di organizzazioni internazionali e regionali con l'approvazione dello Stato ospitante e delle parti in conflitto.

Art. 70 cpv. 3, primo periodo

³ Senza chiedere l'approvazione dell'Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente al massimo 18 militari armati per impieghi di durata superiore a tre settimane. ...

Art. 71 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 80 Limitazione e divieto di utilizzo, requisizione e messa fuori uso: obblighi

¹ Nel caso in cui la Confederazione chiama l'esercito, o parti di esso, in servizio attivo, ogni persona è tenuta, per l'adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione dell'amministrazione militare e dell'esercito i seguenti beni di requisizione o ad accettare la loro limitazione, il loro divieto di utilizzo o la loro messa fuori uso:

- a. proprietà mobile e immobile;
- b. forze naturali controllabili, come ad esempio corrente elettrica, dati e frequenze radio;
- c. beni immateriali;
- d. prestazioni di lavoro e di servizio.

² Questi obblighi valgono anche per i lavori necessari di preparazione in vista di un servizio attivo ordinato.

³ La messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci necessita dell'approvazione del Consiglio federale.

⁴ L'amministrazione militare e l'esercito possono far uso degli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 soltanto nella misura in cui i loro compiti lo esigano ed essi non possano adempierli con mezzi propri.

⁵ La Confederazione concede un'equa indennità per la limitazione o il divieto di utilizzo, nonché per l'uso, il deprezzamento e la messa fuori uso o la perdita della proprietà o del bene di requisizione.

⁶ Il Consiglio federale designa gli organi competenti dell'amministrazione militare e dell'esercito e descrive in dettaglio i loro compiti.

Art. 80a Limitazione e divieto di utilizzo, requisizione e messa fuori uso: decisione e ricorso

La limitazione e il divieto di utilizzo, la requisizione e la messa fuori uso sono decisi dagli organi competenti dell'amministrazione militare e dell'esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa.

Art. 81 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

¹ In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l'esercizio militare per:

- c. le aziende delle infrastrutture critiche ai sensi dell'articolo 74a lettere... della legge del 18 dicembre 2020⁵ sulla sicurezza delle informazioni.

² Nell'esercizio militare, l'amministrazione militare dispone del personale, dell'infrastruttura e del materiale delle imprese.

Art. 85 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 92a cpv. 5, secondo periodo

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 93 cpv. 2, secondo periodo

² ...Può delegare le sue competenze al Consiglio federale, al DDPS o all'Aggruppamento Difesa.

Art. 95 Continuità d'esercizio e resilienza

¹ Per la protezione delle catene di approvvigionamento dell'esercito e delle tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione nonché per il mantenimento della continuità d'esercizio e della resilienza nei confronti di minacce, in particolare nel settore ciber, l'esercito e l'amministrazione militare possono ad eccezione delle frequenze radio:

- a. limitare o vietare l'utilizzo dei beni di requisizione;
- b. requisire beni di requisizione.

² Queste misure necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

³ Per la limitazione o il divieto di utilizzo nonché la requisizione del bene di requisizione, la Confederazione fornisce un indennizzo adeguato.

⁴ RS 172.021

⁵ RS ...

⁴ La limitazione e il divieto di utilizzo nonché la requisizione sono decisi dagli organi competenti dell'amministrazione militare e dell'esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa.

⁵ Il Consiglio federale designa gli organi competenti dell'amministrazione militare e dell'esercito e descrive in dettaglio i loro compiti.

Inserire prima del titolo del Capitolo 3

Capitolo 2a: Servizio del commissariato

Art. 97

¹ Il servizio del commissariato dell'esercito è responsabile del sostentamento dei militari secondo gli articoli 29–29e nonché dei settori Contabilità, Carburanti e Trasporti.

² Per i seguenti settori del servizio del commissariato si applica per analogia la legge federale del 7 ottobre 2005⁷ sulle finanze della Confederazione (LFC):

- a. contabilità, controllo interno e trasparenza dei costi (art. 38–40 LFC);
- b. presentazione dei conti, iscrizione a bilancio e valutazione (art. 47 e 48 LFC);
- c. compiti e attribuzioni (art. 56–60 LFC).

³ Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di revisione della contabilità dell'esercito.

⁴ Tutte le pretese concernenti le indennità per l'alloggio della truppa nonché il soldo e il supplemento di soldo si prescrivono in cinque anni a contare dal giorno della partenza della truppa.

Inserire prima del titolo del Capitolo 4

Art. 100a Protezione degli impianti di telecomunicazione militari

¹ Per la protezione di impianti di telecomunicazione militari l'amministrazione militare e l'esercito possono modificare o sostituire a spese della Confederazione un'apparecchiatura o un impianto di telecomunicazione conforme alla legge del 30 aprile 1997⁸ sulle telecomunicazioni (LTC), nella misura in cui la conformità rimanga garantita.

² Allo stesso scopo, e per tutelare la sicurezza, l'amministrazione militare e l'esercito possono ordinare alle autorità civili competenti di limitare o vietare localmente e temporaneamente l'utilizzo degli impianti di telecomunicazione e le apparecchiature.

³ Le misure del capoverso 2 devono essere approvate dal Consiglio federale.

⁶ RS 172.021

⁷ RS 611.0

⁸ RS 784.10

⁴ Per la modifica, la sostituzione, la limitazione e il divieto di un'apparecchiatura o di un impianto di telecomunicazione, la Confederazione fornisce un indennizzo adeguato.

⁵ La modifica, la sostituzione, la limitazione e il divieto sono decisi dagli organi competenti dell'amministrazione militare e dell'esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa.

⁶ Il Consiglio federale designa gli organi competenti dell'amministrazione militare e dell'esercito e descrive in dettaglio i loro compiti.

Art. 102 lett. d n. 5

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 103 cpv. 3^{bis} e 5

^{3bis} Se, dopo una promozione, i militari non assolvono il servizio pratico secondo l'articolo 55 capoverso 2, la promozione è revocata.

⁵ Ai militari che intendono esercitare una funzione con un grado inferiore, su richiesta e dopo l'assolvimento dell'istruzione corrispondente, può essere conferito loro il grado inferiore.

Art. 106, rubrica, cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo italiano) nonché cpv. 3 e 4

Acquisti e affari di compensazione

¹ La Confederazione acquista il materiale dell'esercito.

² La Confederazione acquista, se possibile, materiale di origine svizzera, prendendo in considerazione tutte le regioni del Paese.

³ Per gli acquisti di materiale dell'esercito all'estero a partire da un determinato valore della commessa, il Consiglio federale può prevedere un obbligo per i fornitori effettuare affari di compensazione in Svizzera. Al riguardo osserva i principi seguenti:

- a. un obbligo di affari di compensazione può sussistere al massimo sino al valore del contratto dell'acquisto;
- b. gli affari di compensazione si svolgono sulla base di una collaborazione industriale tra fornitori e istituti di ricerca nonché imprese del settore della tecnica di sicurezza e difesa in Svizzera;
- c. l'obiettivo degli affari di compensazione è di promuovere, conservare e sviluppare tecnologie rilevanti per la sicurezza, capacità fondamentali industriali e capacità in Svizzera, che servono per proteggere interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza;
- d. per gli affari di compensazione sono prese debitamente in considerazione tutte le regioni del Paese nonché le particolarità del mercato degli armamenti.

⁹ RS 172.021

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione, le competenze, l'importo da compensare e la procedura di acquisto del materiale dell'esercito.

Art. 109c Ricerca e innovazione

¹ Per adempiere i propri compiti di politica di sicurezza il DDPS può svolgere attività di ricerca e sviluppo.

² A tale scopo può:

- a. commissionare lavori di ricerca e valutazioni riguardanti l'impatto tecnologico;
- b. partecipare a programmi di promozione esistenti di terzi nei settori ricerca e innovazione;
- c. condurre programmi di promozione propri;
- d. collaborare in modo specifico ai progetti con l'industria e il settore universitario.

³ Può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali e internazionali e collaborare con partner nazionali e internazionali.

Art. 113 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco), 3 lett. a, a^{bis} e c, nonché cpv. 5 lett. c

¹ Una persona soggetta all'obbligo di leva non può essere reclutata e a un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:

...

³ Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:

- a. in occasione del reclutamento;
- a.^{bis} ex. lett. a;
- c. prima che sia ceduta in proprietà l'arma personale.

⁵ Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:

- c. consultare il casellario giudiziale, il sistema d'informazione INDEX SIC e il Registro nazionale di polizia;

Art. 126 cpv. 5 e 6

⁵ L'acquisto di fondi per costruzioni e impianti militari o la costituzione a tal fine diritti reali su questi fondi spetta al DDPS.

⁶ Il DDPS è autorizzato, se necessario, a procedere all'espropriazione.

Art. 126c cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 128a cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 129 cpv. 3, primo periodo

Concerne soltanto il testo tedesco

Titolo prima dell'art. 131

Capitolo 4: Prestazioni dei comuni e di privati

Art. 131 cpv. 1 e 3

¹ I Comuni e i privati sono tenuti a fornire alloggio alle truppe e agli animali dell'esercito nonché a mettere a disposizione i locali e le piazze necessari e adatti, con le installazioni e gli utensili indispensabili a tale scopo.

³ La BLEs decide in merito alle pretese litigiose conformemente alla procedura di cui all'articolo 142.

Art. 134 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 139 cpv. 3, primo periodo

Concerne soltanto il testo tedesco

Titolo del Capitolo 7

Capitolo 7: Trattamento di dati personali e procedure elettroniche

Art. 147 Procedure elettroniche

¹ Le procedure scritte sono gestite elettronicamente con il sistema d'informazione Gestione dei servizi.

² Le decisioni scritte vengono aperte elettronicamente.

³ La registrazione, la lettura, la modifica e la cancellazione di atti elettronici sono attribuite alla persona fisica i cui dati d'accesso sono utilizzati a tale scopo.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce le deroghe necessarie per garantire l'accesso giuridicamente equo e senza discriminazioni alle procedure.

Art. 148j cpv. 2

² Il Consiglio federale può prevedere crediti quadro nei settori sussistenza e alloggio. In questi casi il DDPS stabilisce le aliquote.

Art. 149 Ordinanza dell'Assemblea federale

L'Assemblea federale emana le disposizioni secondo l'articolo 93 capoverso 2 in forma di ordinanza dell'Assemblea federale.

Art. 151a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Dopo l'entrata in vigore della modifica del ... e per un periodo massimo di cinque anni, ai fini della creazione di un nuovo sistema d'istruzione e di servizio per la milizia, il Consiglio federale può derogare alle disposizioni legali concernenti:

- a. i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13);
- b. il numero massimo di giorni di servizio d'istruzione per la truppa (art. 42 cpv. 2);
- c. la durata massima delle scuole reclute (art. 49 cpv. 4);
- d. la durata massima dei corsi di ripetizione (art. 51 cpv. 2);
- e. l'adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 54a).

² Il numero massimo secondo la lettera b può scostarsi di al massimo 30 giorni. La durata massima secondo la lettera c può scostarsi di al massimo sei settimane. La durata massima secondo la lettera d può scostarsi di al massimo 14 giorni.

³ Per la durata secondo il capoverso 1 il Consiglio federale disciplina, mediante ordinanza, il sistema d'istruzione e di servizio.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005¹⁰ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. h^{bis}

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- h^{bis}. dell'esercito nel quadro della limitazione di utilizzo, del divieto di utilizzo, della requisizione e della messa fuori uso secondo gli articoli 74 e 80 della legge militare del 3 febbraio 1995¹¹, nel quadro della limitazione di utilizzo, del divieto di utilizzo e della requisizione secondo l'articolo 95 della legge militare nonché nel quadro della protezione di impianti di telecomunicazione militari secondo l'articolo 100a della legge militare;

¹⁰ RS 173.32

¹¹ RS 510.10

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927¹²

Art. 3 cpv. 1 n. 6

¹ Sono sottoposti al diritto penale militare:

6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995¹³ (LM), durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;

Art. 81 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare:

a^{bis}. non si presenta a una convocazione ufficiale conformemente all'articolo 26 LM¹⁴;

Art. 82 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ È punito con una pena pecuniaria chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare:

a^{bis}. non si presenta a una convocazione ufficiale conformemente all'articolo 26 LM¹⁵;

Art. 83 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ È punito con la multa chiunque, per negligenza:

a^{bis}. non si presenta a una convocazione ufficiale conformemente all'articolo 26 LM¹⁶;

3. Legge federale del 3 ottobre 2008¹⁷ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

Art. 2b lett. b, c, c^{bis}, d e g^{bis}

Gli organi responsabili secondo la presente legge possono eseguire una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, per analizzare, valutare, qualificare o prevedere i seguenti aspetti personali di una persona fisica concernenti gli scopi del trattamento elencati di seguito:

- b. idoneità e capacità a esercitare determinate funzioni, attività e lavori, compresi i presupposti rilevanti per l'idoneità e la capacità: per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 143b lettere d ed e nonché 179t;

¹² RS 321.0

¹³ RS 510.10

¹⁴ RS 510.10

¹⁵ RS 510.10

¹⁶ RS 510.10

¹⁷ RS 510.91

-
- c. profilo attitudinale nonché capacità attitudinale e resistenza allo stress, in particolare negli ambiti salute, fisico, intelligenza, personalità, psiche, comportamento sociale e comportamento nel traffico: per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 143b lettere d ed e nonché 179t;
 - c^{bis}. forma e salute a livello fisico e mentale: per gli scopi del trattamento secondo l'articolo 179t;
 - d. conoscenze, competenze, capacità e prestazioni fisiche e mentali fornite: per gli scopi di trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 127 lettere d ed e, 143b lettere d ed e, 143h e 179t;
 - g^{bis}. atteggiamento nei confronti dello sport, del movimento, dell'alimentazione e del tempo libero, compresi i relativi interessi personali: per gli scopi del trattamento secondo l'articolo 179t;

Art. 17 cpv. 4^{ter}

^{4ter} I dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a^{bis}, che sono al tempo stesso dati sanitari di cui all'articolo 26 capoverso 2, sono conservati fino alla comunicazione al Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA), al massimo però per un mese dalla fine del reclutamento.

Art. 17b, frase introduttiva

Il GDS serve alle persone di cui all'articolo 64a capoverso 1 LM¹⁸:

Art. 17c cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3

¹ Il GDS contiene i dati seguenti delle persone di cui all'articolo 64a capoverso 1 lettere a–e LM¹⁹:

³ Può contenere i dati dei capoversi 1 e 2 anche di terzi interessati che hanno compiuto il 15° anno di età e che hanno dato il proprio consenso a un simile trattamento dei dati.

Art. 17e cpv. 1

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i rispettivi dati che li concernono contenuti nel GDS alle persone di cui all'articolo 64a capoverso 1 LM²⁰.

Art. 17f Conservazione dei dati

¹ I dati del GDS sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile o dalla conclusione dell'impiego, del periodo di assistenza, del

18 RS 510.10

19 RS 510.10

20 RS 510.10

ricorso a terzi o dell'attività d'appoggio, a patto che la persona interessata non abbia chiesto un periodo di conservazione più lungo e che questa richiesta sia stata accolta.

² I dati di terzi interessati, che hanno compiuto il 15° anno di età e che non appartengono a nessun altro gruppo di persone secondo l'articolo 17c capoversi 1 e 2, sono distrutti su loro richiesta, ma al più tardi due anni dopo la loro ultima attività nel GDS.

Art. 28 cpv. 1 lett. f

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:

- f. agli psicologi competenti per l'apprezzamento psicologico delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari nei centri di reclutamento dell'esercito.

Sezione 6 (art. 179s–179x) inserire prima del titolo del Capitolo 7

Sezione 6: Sistema d'informazione Sport

Art. 179s Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Sport (ISport).

Art. 179t Scopo

Il sistema ISport serve:

- a. al rilevamento, alla valutazione, alla sorveglianza, alla previsione e alla messa a disposizione sporadica e duratura dei dati concernenti la forma, la capacità attitudinale, la resistenza allo stress e la salute a livello fisico e mentale di persone soggette all'obbligo di leva, militari, membri del personale militare, collaboratori dell'Aggruppamento Difesa e altri partecipanti a titolo volontario;
- b. al mantenimento e al miglioramento della forma, della capacità attitudinale, della resistenza allo stress e della salute delle persone di cui alla lettera a;
- c. all'individuazione tempestiva degli stati di salute critici delle persone di cui alla lettera a;
- d. alla prevenzione di infortuni, lesioni e pregiudizi alla salute delle persone di cui alla lettera a.

Art. 179u Dati

Il sistema ISport contiene i dati seguenti delle persone menzionate all'articolo 179t lettera a:

- a. generalità;
- b. incorporazione, grado, funzione e servizi prestati nell'esercito;
- c. dati concernenti forma, capacità attitudinale, resistenza allo stress e salute a livello fisico e mentale;

-
- d. valori antropometrici (massa corporea, peso, Body Mass Index [BMI], circonferenza addominale, etc.);
 - e. frequenza cardiaca e variabilità della frequenza cardiaca
 - f. dati riguardanti l'accelerazione nelle attività fisiche;
 - g. marcatori biochimici;
 - h. temperatura corporea, temperatura cutanea, flusso di calore;
 - i. saturazione di ossigeno;
 - j. schema di linguaggio;
 - k. dati sulla geolocalizzazione;
 - l. qualità del sonno;
 - m. grado dello sforzo fisico e mentale percepito, stato di spossatezza, stanchezza e stress;
 - n. dati concernenti l'alimentazione e gli alimenti consumati.

Art. 179v Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il sistema ISport:

- a. presso la persona interessata, previa la sua autorizzazione, sebbene la raccolta di dati possa avvenire anche in modo automatizzato mediante apparecchi tecnici di misurazione portati sul corpo in modo prolungato;
- b. presso l'esercito e l'amministrazione militare;
- c. dai sistemi d'informazione seguenti:
 - 1. PISA;
 - 2. GDS;
 - 3. MEDISA;
 - 4. MEDIS FA;
 - 5. DDSV;

Art. 179w Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa comunica i dati del sistema ISport mediante procedura di richiamo, in modo automatizzato tramite un'interfaccia o in altro modo:

- a. agli organi e alle persone dell'esercito e dell'amministrazione militare competenti per i compiti secondo l'articolo 179t;
- b. ai comandi militari e alle unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa competenti per la persona interessata ai fini dell'adempimento dei propri compiti legali o contrattuali;

- c. ad altri organi o ad altre persone dell'Amministrazione federale nella misura in cui necessitano di dati per l'adempimento dei suoi compiti legali o contrattuali;
- d. alla persona interessata per la consultazione e il trattamento dei suoi dati;
- e. ai sistemi d'informazione seguenti, nella misura in cui sia consentito gestire i dati in questi sistemi d'informazione:
 - 1. PISA;
 - 2. GDS;
 - 3. MEDISA;
 - 4. MEDIS FA;
 - 5. DDSV;
 - 6. sistemi d'informazione dell'UFSPPO;
 - 7. sistemi d'informazione armasuisse S+T;

Art. 179x Conservazione dei dati

¹ I dati del sistema ISport sono conservati per al massimo cinque anni dall'ultima registrazione.

² Se la persona interessata revoca a posteriori la sua autorizzazione a trattare i propri dati nel sistema ISport, i suoi dati nel sistema ISport sono distrutti entro un mese.

4. Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni²¹

Art. 47 cpv. 4

⁴ *Abrogato*

5. Legge del 25 settembre 1952²² sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 1a cpv. 1^{bis}, primo periodo

^{1bis} In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione o parti separate di una scuola reclute soltanto se sono disoccupati.

²¹ RS 784.10

²² RS 834.1